Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 novembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1967, n. **999.**

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, recante attuazione di una disciplina di mercato per la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna di commercializzazione 1966-67.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, relativo all'attuazione di una disciplina di mercato per la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna di commercializzazione 1966-67.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — FANFANI — REALE — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 novembre 1967, n. **1000.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, che modifica e proroga la legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, recante modifica e proroga della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, dopo le parole « capacità professionale », sono aggiunte le parole: « e di correttezza commerciale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1967

SARAGAT

MORO — TOLLOY — REALE — COLOMBO — PRETI — ANDREOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 novembre 1967, n. **1001.**

Estensione alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 novembre, il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11 dicembre 1967, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 novembre 1967 e alle elezioni comunali che avranno luogo il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11 dicembre 1967.

Art. 2.

All'onere di lire 60 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 (spese impreviste) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **1002.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223 e modificato con il proprio decreto 29 luglio 1949, n. 652;

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, contenente norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'ente predetto che, per effetto dello art. 1 della legge medesima, ha assunto la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

Vista la istanza in data 31 ottobre 1966, con la quale il presidente dell'ENPAIA ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 9, ultimo comma, della legge sopra richiamata;

Viste le deliberazioni assunte in data 26 settembre 1966 e 1° luglio 1967 dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAIA per la revisione dello statuto dello Ente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, composto di 15 articoli, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 109. — GRECO

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 26 settembre 1966 e modificato nella riunione del 1° luglio 1967

TITOLO I

CARATTERI E FINALITA'

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - E.N.P.A.I.A. - disciplinato dalla legge 29 novembre 1962, n. 1655, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'Ente ha la sua sede legale in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Art. 2.

L'Ente, in applicazione della legge 29 novembre 1962, n. 1655, ha lo scopo di attuare, secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti di esecuzione, le seguenti forme di previdenza:

1) assicurazione contro le malattie, le cui prestazioni sono estese ai familiari viventi a carico degli assicurati;

2) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;

3) trattamento di previdenza;

4) accantonamento delle indennità di anzianità.

I regolamenti di esecuzione, approvati a norma dell'art. 8, stabiliscono le modalità e le condizioni per l'erogazione delle prestazioni nonchè la misura ed i limiti delle prestazioni stesse.

L'Ente, inoltre, provvede:

a) all'assistenza contro le malattie dei pensionati ex dirigenti ed impiegati dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e secondo le norme contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni;

b) al trattamento economico delle lavoratrici gestanti e puerpere con qualifica di dirigenti e di impiegate dell'agricoltura, ai sensi della legge 9 gennaio 1963, n. 7 e secondo le norme contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860 e nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.

L'Ente adempie, altresì, a tutti i compiti che ad esso siano attribuiti da disposizioni di legge e di regolamenti e puo provvedere all'attuazione di:

A) gestioni a carattere assistenziale e previdenziale, promosse dal Consiglio di amministrazione che ne delibera anche i relativi ordinamenti;

B) iniziative nel campo della prevenzione e della profilassi contro le malattie degli assicurati e dei loro familiari, entro i limiti delle somme disponibili di bilancio, destinate a tale scopo con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

L'istituzione delle gestioni di cui alla precedente lettera *A*) ed i relativi ordinamenti sono sottoposti, congiuntamente, alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e con le limitazioni ivi previste, sono assicurati presso l'Ente per le forme di previdenza e di assistenza di cui all'art. 2 del presente statuto, i dirigenti e gli impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e d'ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio, che prestano opera retribuita alle dipendenze:

a) degli imprenditori, siano essi singoli o associati, delle Società, dei Consorzi e degli Enti che esercitano attività agricola o attività comunque connesse, dei proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, dei datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;

b) degli Istituti, degli Enti e delle Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304;

c) dei Consorzi di miglioramento fondiario e dei Consorzi di irrigazione;

d) dei Consorzi di bonifica, limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali ed al trattamento di previdenza, di cui al punto 2) e rispettivamente al punto 3) dell'art. 2;

e) delle Aziende esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive, con esclusione dei dipendenti con mansioni di dirigenti;

f) degli Enti di diritto pubblico, limitatamente ai dipendenti addetti alle imprese o alle aziende agricole dagli Enti stessi esercitate.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

Art. 4.

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio di amministrazione e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'organo stesso;

d) firma gli atti ed i documenti che importano impegno per l'Ente.

Il presidente, per i casi di assenza o di impedimento, può delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del Consiglio di amministrazione espressamente indicato nella delega.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) sei rappresentanti degli impiegati assicurati;

b) un rappresentante dei dirigenti assicurati;

c) cinque rappresentanti dei datori di lavoro;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) un rappresentante del personale dell'Ente.

I rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono designati dalle associazioni sindacali di categoria rispettivamente più rappresentative a base nazionale. Qualora le associazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facoltà di provvedere direttamente in loro sostituzione.

Il rappresentante di cui alla lettera *e*) è designato dal personale dell'Ente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I consiglieri che si astengono, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti, o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando sarebbero rimasti in carica i membri sostituiti.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola ogni tre mesi e, comunque, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio sindacale o di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Alla convocazione provvede il presidente mediante avviso scritto diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, della ora e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Per le modifiche delle norme statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del presidente.

Alle sedute del Consiglio intervengono i sindaci dell'Ente, che debbono sempre essere invitati.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente e dà le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini dell'Ente stesso.

In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:

1) deliberare lo statuto dell'Ente e le relative modifiche;

2) deliberare i regolamenti delle forme di previdenza e di assistenza gestite dall'Ente e le relative modifiche;

3) deliberare, non oltre il 30 giugno di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari e sul conto consuntivo dell'Ente, come pure sulla misura degli accantonamenti per i fondi di cui all'art. 14;

4) deliberare, non oltre il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell'Ente;

5) nominare il direttore generale dell'Ente;

6) deliberare il regolamento organico del personale dello Ente e le sue modifiche, nonchè il trattamento giuridico ed economico del direttore generale;

7) fissare i criteri di graduazione delle sanzioni civili in relazione alla durata dei ritardi nel versamento dei contributi;

8) deliberare il regolamento amministrativo dell'Ente;

9) deliberare il piano tecnico — da valere per il quadriennio di durata in carica — per l'impiego dei capitali disponibili, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15;

10) deliberare in merito alla costruzione ed all'acquisto dei beni immobili, all'alienazione, alla permuta ed alla eventuale trasformazione dei beni stessi, come pure in merito alle richieste di mutui fruttiferi ipotecari;

11) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

12) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal presidente, anche su richiesta preventivamente formulata da un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio dei sindaci;

13) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di Commissioni consultive, nominarne i componenti, determinando le materie di competenza.

Lo statuto dell'Ente e le relative modifiche di cui al punto 1) sono rimessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione a norma dell'art. 9 della legge 29 novembre 1962, n. 1655.

Le deliberazioni di cui ai punti 2) e 9) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quella di cui al punto 5) è approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; quelle di cui al punto 6) sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Il Collegio dei sindaci è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;

uno in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni sindacali di categoria più rappresentative a base nazionale. Qualora le associazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facoltà di provvedere direttamente in loro sostituzione.

I componenti del Collegio dei sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

In particolare, spetta al Collegio dei sindaci:

1) rivedere e controllare le scritture contabili;

2) effettuare ispezioni e riscontri di cassa;

3) rivedere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e riferirne al Consiglio di amministrazione.

Nei casi di decadenza, a norma dell'art. 2404 del codice civile, di dimissioni e in ogni altro caso, si seguono, in quanto applicabili, le norme previste dal precedente art. 6 per i consiglieri di amministrazione.

Art. 10.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi ed uffici dell'Ente, ne regola il normale funzionamento e promuove i provvedimenti opportuni per la migliore organizzazione dei servizi stessi;

sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina e provvede alla assegnazione di esso nei vari uffici;

propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti ritenuti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ente;

cura l'esecuzione delle disposizioni di legge e delle deliberazioni dei vari organi dell'Ente;

esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo statuto, dal regolamento organico del personale, dal presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione; fa parte delle Commissioni di cui all'art. 8 e riferisce altresì annualmente in sede di bilancio preventivo e di conto consuntivo sull'andamento tecnico ed amministrativo delle gestioni dell'Ente.

Art. 11.

I verbali del Consiglio di amministrazione, trascritti a macchina e raccolti in volumi, sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente cui è affidato l'incarico, con delibera del presidente, di svolgere le mansioni di segretario del Consiglio medesimo.

TITOLO III

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 12.

Costituiscono entrate dell'Ente:

a) i contributi ed i proventi delle sanzioni;

b) gli interessi e le rendite del patrimonio e dei fondi dell'Ente;

c) le somme incassate per lasciti, per donazioni, per elargizioni, per proventi straordinari e in generale per atti di liberalità;

d) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso dell'Ente.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione, approvati nei termini di cui all'art. 8 e corredati della relazione tecnica ed amministrativa del direttore generale nonchè della relazione del Collegio dei sindaci, debbono essere trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 15 giorni dalla data della delibera di approvazione.

Art. 13.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, e donazioni o per qualunque altro titolo, vengono in possesso dell'Ente;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 14.

Per le forme di previdenza e di assistenza gestite dallo Ente che non importino l'accantonamento di riserve tecniche è costituito un « fondo di garanzia ».

La misura degli accantonamenti per il fondo di cui al precedente comma è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione in sede di conto consuntivo.

Art. 15.

I capitali disponibili delle gestioni del fondo di previdenza e del fondo di accantonamento delle indennità, come pure le somme accantonate nel fondo di garanzia, nel fondo per il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dell'Ente, e gli altri fondi eventualmente disponibili, possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ed in cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di diritto pubblico o presso Banche di interesse nazionale designati dal Consiglio di amministrazione;

c) in beni immobili, urbani e rustici;

d) in mutui fruttiferi ipotecari;

e) in tutti gli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **1003**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano, in Alessandria.

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano, in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 99. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **1004**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Opera San Secondo », con sede in Ferrere (Asti).

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione « Opera San Secondo », con sede in Ferrere (Asti), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 85. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1005**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della Parrocchia di S. Maria nella Chiesa di San Paolo, in Firenze.

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 20 giugno 1966, relativo al trasferimento della Parrocchia di Santa Maria a Soffiano in Firenze nella Chiesa di San Paolo, nella stessa località, assumendone il titolo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1006**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, in Fresagrandinaria (Chieti).

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, in Fresagrandinaria (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 86. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1007**.

Autorizzazione all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia ad acquistare un immobile.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia viene autorizzato ad acquistare il palazzo Carnelutti, sito in Venezia, sestiere S. Polo numero 2035 al prezzo complessivo di L. 110.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 115. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Felice Circeo (Latina).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 17 novembre 1963 per il rinnovo del Consiglio comunale di San Felice Circeo la maggioranza dei seggi (16 su 20) fu conseguita da una lista mista, in seno alla quale vennero eletti il sindaco e la Giunta.

In seguito, però, ebbero a manifestarsi chiari segni delle interne discordie, determinate dalla eterogeneità della stessa composizione dell'Amministrazione e, soprattutto, dagli accesi personalismi dei componenti di essa, finchè, nella primavera dello scorso anno, uno degli assessori effettivi passava all'opposizione dando inizio al progressivo sfaldamento della maggioranza, che, successivamente, veniva a perdere altri elementi.

Nel gennaio del corrente anno nove consiglieri avanzavano proposta di revoca dalla carica nei confronti del sindaco, ma tale proposta in due adunanze tenute il 17 e il 25 detto mese non riportava il « quorum » di cui all'art. 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale (2/3 dei consiglieri in carica), ottenendo solo dieci voti favorevoli su diciannove presenti.

Altra proposta di revoca, sottoscritta da dieci consiglieri, fu esaminata dal Consiglio nelle adunanze del 23 e 31 marzo scorso, ma neppure essa riportò il suddetto « quorum », ottenendo peraltro il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Infine, una terza proposta di revoca, sottoscritta da dodici consiglieri e notificata al sindaco il 24 maggio u.s., non è stata sottoposta al Consiglio in quanto la Giunta municipale ha deciso, nella seduta del 19 giugno, di non procedere alla convocazione del Consiglio stesso, attesa la genericità dei motivi enunciati in detta proposta.

In tale situazione, ovviamente, il Consiglio comunale è rimasto carente in ordine a numerosi adempimenti di carattere obbligatorio, tra i quali quello relativo al bilancio di previsione per il corrente esercizio che, dopo vari rinvii, è stato portato all'esame di quell'organo nella seduta del 20 luglio u.s., ma è stato respinto.

A questo punto il prefetto ha ritenuto di ordinare la convocazione d'ufficio del Consiglio per l'approvazione del bilancio e l'adempimento degli altri obblighi di legge sin qui negletti,

facendo notificare, nel contempo, a tutti i consiglieri la diffida a provvedervi a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del citato testo unico del 1915.

Neppure tale tentativo ha avuto esito, in quanto la seduta di prima convocazione del 27 luglio è andata deserta, mentre nella successiva adunanza del 28 seguente il bilancio e gli altri argomenti all'ordine del giorno sono stati respinti.

Il prefetto, pertanto, considerata la paralisi funzionale che ha colpito da tempo quel Consiglio comunale, con la conseguente omissione di tassativi obblighi di legge, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, ai sensi del menzionato articolo 323, disponendone, intanto, la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e nominando un commissario per la provvisoria gestione del Comune.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di San Felice Circeo, ad onta della formale diffida del prefetto, in ordine a tassativi obblighi di legge — tra cui, in particolare, quello relativo al bilancio — la cui inadempienza influisce in modo gravemente negativo sul funzionamento dell'Amministrazione e considerato che gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati, per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause del disfunzionamento, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 settembre 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di San Felice Circeo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Francesco Valeri, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di S. Felice Circeo (Latina) si è dimostrato incapace di assolvere alle proprie funzioni istituzionali, omettendo di ottemperare, ad onta della formale diffida del prefetto, ad essenziali adempimenti obbligatori, tra cui, in particolare, quello relativo all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 settembre 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di S. Felice Circeo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Valeri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967

SARAGAT

TAVIANI

(11653)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1967.

Modalità per l'ammissione e la liquidazione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 47, 52, 53 e 54 della legge 24 luglio 1959, n. 622 Capo X;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 31 marzo 1961, n. 301;

Visti gli articoli 5, 7 e 10 della legge 9 gennaio 1962, n. 2;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 21 giugno 1964, n. 467;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 389;

Visti gli articoli 7, 11 e 12 della legge 29 novembre 1965, n. 1372, richiamati dall'art. 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389;

Ritenuta l'opportunità, in applicazione dell'art. 54 della legge 24 luglio 1959, n. 622, in principio citata, di disciplinare le modalità per l'ammissione e la liquidazione del contributo previsto dalla suddetta legge 24 maggio 1967, n. 389;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 14 ottobre 1964, concernenti le modalità per l'ammissione e la liquidazione del contributo previsto dalla legge 21 giugno 1964, n. 467, sono convalidati.

Art. 2.

La domanda di concessione del contributo ed i documenti previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, devono essere presentati in duplice copia di cui una in bollo.

Qualora il naviglio che deve sostituire quello da demolire sia già in corso di costruzione per conto proprio da parte del cantiere costruttore, insieme con gli altri documenti stabiliti dalla suddetta legge, deve essere presentato in duplice copia, di cui una in bollo, un certificato del Registro italiano navale attestante lo stato di avanzamento dei lavori per ciascuna unità in corso di costruzione.

Roma, addì 10 luglio 1967

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1967
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 222

(10661)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Disposizioni per l'attuazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, concernente i criteri generali per l'applicazione degli interventi previsti dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, concernente la semplificazione delle procedure per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie in agricoltura;

Visto l'art. 32 della citata legge 27 ottobre 1966, numero 910, che istituisce il Fondo forestale nazionale;

Ravvisata la opportunità di dettare disposizioni per l'attuazione delle provvidenze creditizie previste dallo stesso art. 32;

Decreta:

Art. 1.

I fondi conseguenti alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 44, lettera *bb*) ed all'art. 45, lettera *bb*) della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versati in apposito c/c infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al Fondo forestale nazionale.

Art. 2.

Per ottenere le anticipazioni di cui all'art. 32, comma secondo, della legge, gli Istituti di credito agrario o autorizzati all'esercizio del credito agrario, che intendano impegnarsi a concedere i mutui previsti, debbono presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il mese di ottobre di ciascun anno. Per le anticipazioni relative agli anni finanziari 1966 e 1967, le domande dovranno essere presentate entro il termine che sarà stabilito dal predetto Dicastero.

Nella domanda saranno indicati l'ammontare degli interventi attuati nei vari anni dall'Istituto nel settore dell'economia montana e delle foreste, nonchè l'azione che l'Istituto stesso si propone di svolgere in tale settore di attività, precisando:

l'entità delle anticipazioni che prevede di impiegare entro l'anno successivo;

la somma nella quale è autorizzato ad operare;

la misura del compenso richiesto per il servizio, comprensivo delle spese di amministrazione, dei rischi, delle imposte (di registro, ipotecarie, ecc.) e di ogni altro onere, nonchè delle spese contrattuali e di istruttoria tecnico-legale.

Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il Ministero per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, provvederà all'attribuzione delle anticipazioni, con riguardo alle esigenze economiche delle varie zone territoriali ed all'attività svolta dai singoli Istituti nel settore dell'economia montana e delle foreste.

Art. 3.

I rapporti fra l'Amministrazione statale e gli Istituti di credito, relativi alla concessione ed alla utilizzazione delle anticipazioni, saranno disciplinati da apposite convenzioni da stipularsi tra i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per il tesoro e gli Istituti prescelti.

Art. 4.

Ai sensi del precitato art. 32, gli Istituti prescelti provvederanno alla concessione di mutui a Comuni, altri enti pubblici e privati, società e singoli proprietari, per la costituzione di nuovi boschi, la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti, nonchè per l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali.

Ai predetti mutui sono applicabili le norme regolatrici del credito agrario, nonchè quelle che disciplinano il finanziamento delle opere di rimboschimento e di bonifica montana, in quanto non contrastino con la legge 27 ottobre 1966, n. 910, e con il presente decreto.

Art. 5.

Chiunque intenda ottenere mutui, per gli scopi indicati dall'art. 32 della legge, deve inoltrare all'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, apposita domanda, dalla quale risultino:

a) le generalità, la data di nascita e il domicilio del richiedente, e, se trattasi di Comuni, di altri enti pubblici e privati e di società, la denominazione e la natura dell'ente o della società, con l'indicazione degli estremi dell'atto costitutivo, nonchè del titolo che conferisce la legale rappresentanza al firmatario della domanda;

b) il titolo in base al quale il richiedente conduce l'azienda o possiede l'immobile, con riferimento agli atti che lo comprovino;

c) la località nella quale trovasi l'azienda o l'immobile;

d) le garanzie offerte;

e) lo scopo per cui si chiede il mutuo;

f) il termine entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare e ad ultimare le opere e gli acquisti progettati;

g) l'Istituto di credito al quale desidera sia trasmessa la domanda.

Nella domanda debbono essere altresì indicati la specie, la misura ed il costo delle opere di rimboschimento e di ricostituzione boschiva da eseguire, nonchè gli impianti fissi da realizzare per l'industrializzazione e commercializzazione dei prodotti forestali. Saranno inoltre indicati il numero, la specie, il prezzo unitario e le altre caratteristiche essenziali dei macchinari e delle attrezzature mobili da acquistare.

Quando il mutuo sia richiesto per l'esecuzione di opere e di impianti fissi, la domanda dovrà essere corredata dal relativo progetto, con il computo analitico della spesa prevista.

E' in facoltà degli Ispettorati chiedere eventuali altri documenti, ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria.

Art. 6.

Saranno accolte con preferenza le iniziative intese alla costituzione di nuovi boschi ed alla ricostituzione e miglioramento di quelli esistenti — soprattutto con lo impiego di specie a rapido accrescimento — quando l'intervento debba attuarsi nei territori montani o nei territori soggetti a vincolo idrogeologico. Saranno altresì accolte, con preferenza, le iniziative intese all'attuazione di interventi diretti a ridurre i costi di lavorazione degli opifici che provvedono alla prima lavorazione del legno o degli impianti per l'allestimento del sughero in plancia, nonchè gli interventi diretti alla costituzione di depositi di prodotti forestali ed all'acquisto delle relative attrezzature per lo spostamento meccanico dei materiali.

Saranno anche agevolati gli investimenti volti ad assicurare l'impiego del legname ricavato dai boschi cedui e l'impiego dei residui del legno e del sughero.

Art. 7.

L'Ispettorato ripartimentale delle foreste, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda di finanziamento, riconosciuta l'utilità e la convenienza delle opere e degli acquisti progettati, anche in relazione ai fini di interesse generale, ed accertata la non esistenza di cumulo di benefici creditizi o contributivi per gli stessi interventi, trasmette all'Istituto indicato dal richiedente la domanda debitamente istruita, con i relativi allegati e con il nulla-osta alla concessione del mutuo sulla base della spesa ritenuta tecnicamente ammissibile. Non ricorrendo le condizioni volute, l'Ispettorato stesso rigetta la domanda, informandone il richiedente, nonchè il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Gli Istituti, nell'esaminare la domanda di finanziamento, ai fini della valutazione delle garanzie, dovranno tener conto dell'incremento di valore che verrà a conseguire il fondo e l'azienda ad opere ultimate.

Dell'accettazione o del rigetto della domanda gli Istituti debbono dare comunicazione al richiedente, allo Ispettorato competente ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro quaranta giorni dalla ricezione della domanda stessa.

I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti di credito, i quali si cauteleranno mediante le garanzie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Le anticipazioni a favore degli Istituti di credito saranno versate in appositi c/c infruttiferi, vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale al nome degli Istituti stessi. I prelevamenti da parte di detti Istituti saranno effettuati per gli importi corrispondenti alle singole somministrazioni da erogare a favore del mutuatario.

I singoli prelevamenti saranno effettuati dagli Istituti a mezzo di apposite richieste, vistate dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Per i mutui riguardanti le opere, la prima somministrazione al mutuatario, pari al 40 % della somma mutuata, dovrà essere effettuata non appena perfezionato il contratto di mutuo; la seconda, il cui importo non potrà superare il 25 % della somma mutuata, avrà luogo in base a stati di avanzamento dei lavori, accertati dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste per un importo globale pari, almeno, al 75 % delle opere ammesse. La somministrazione del rimanente 35 %, a saldo, avrà luogo in base alle risultanze dell'accertamento finale, eseguito dal predetto Ispettorato.

Per i mutui concessi per soli acquisti, la somministrazione sarà effettuata su presentazione delle relative fatture, debitamente quietanzate e vistate dal competente Ispettorato.

Nel caso in cui la spesa risultante dall'accertamento finale, ovvero l'importo effettivo della fornitura, sia inferiore alla somma ammessa, il mutuo stesso sarà proporzionalmente ridotto come indicato nel successivo articolo 10.

Art. 10.

In sede di concessione dei mutui, oltre alle prescrizioni contenute nelle convenzioni di cui al precedente art. 3 ed ai criteri di preferenza stabiliti dall'art. 6, debbono, in ogni caso, osservarsi le seguenti norme:

a) i mutui saranno concessi nella misura del 90 % della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile, nel caso di interventi da adottare nei territori montani o nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, e nella misura dell'80 % nel caso di interventi da attuare al di fuori di detti territori e terreni;

b) l'ammortamento delle operazioni di credito, poste in essere dagli Istituti, avrà luogo:

in cinque anni, per l'acquisto di attrezzature e macchinari mobili destinati all'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali;

in dieci anni, per l'acquisto di attrezzature e macchinari fissi e per la costruzione o l'ampliamento di impianti destinati come sopra;

in dodici anni, per l'impianto di pioppeti;

in quindici anni, per l'impianto e la ricostituzione di boschi cedui;

in venti anni, per la costituzione di boschi di alto fusto con specie a rapido accrescimento, escluso il pioppo;

in quaranta anni, per la costituzione od il miglioramento di boschi di alto fusto con specie legnose tradizionali.

Le ditte richiedenti dovranno impegnarsi a non mutare la destinazione delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti per tutta la durata delle singole operazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del termine.

Art. 11.

I singoli mutui entreranno in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio immediatamente successivi alla data in cui è avvenuta l'erogazione del saldo.

L'ammortamento avrà luogo in annualità o semestralità costanti posticipate, comprensive delle quote di rimborso del capitale e dei relativi interessi, al tasso annuo del 2 %.

Oltre al pagamento delle quote di ammortamento, nessun altro onere potrà farsi gravare sul mutuatario ad eccezione — quando ricorrano le condizioni soggettive previste dall'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, numero 910 — della trattenuta dello 0,20 % — da operarsi in unica soluzione all'atto della somministrazione del mutuo — a favore del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge stessa.

Per il periodo di preammortamento, il mutuatario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto mutuante l'interesse semplice posticipato, al tasso annuo del 2 % sulle singole erogazioni.

Art. 12.

Nel caso in cui il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovrà restituire all'Istituto l'importo delle somme ricevute e dei relativi interessi semplici, maturati al saggio del 2 %.

Qualora il mutuatario intenda estinguere il mutuo anticipatamente durante il periodo di ammortamento, dovrà versare il residuo debito capitale risultante a suo carico alla data del riscatto, oltre gli interessi maturati.

Per quanto riguarda i finanziamenti destinati all'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali, l'estinzione anticipata è ammissibile soltanto quando sia trascorso un periodo minimo di cinque anni dalla data di inizio dell'ammortamento.

Art. 13.

Il mutuatario dovrà ultimare gli acquisti e le opere nel termine stabilito nell'atto di mutuo, eventualmente prorogato su conforme parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste. In caso di inosservanza del termine predetto, il mutuatario decade dal beneficio del mutuo ed è obbligato a restituire le somme ricevute, gli interessi maturati, nonchè gli interessi di mora dell'8 % a decorrere dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori.

Dette somme, al netto del compenso spettante allo Istituto sui soli interessi di preammortamento, sono di pertinenza del « Fondo di rotazione » e debbono essere versate con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 15.

Art. 14.

Il mutuatario sarà tenuto alla corresponsione degli interessi di mora, nella misura annua dell'8 %, anche in caso di pagamenti effettuati in ritardo, rispetto alle scadenze stabilite. Il mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento, come pure degli interessi di preammortamento, alle scadenze convenute, produrrà di diritto la immediata risoluzione del contratto. In tal caso l'Istituto mutuante potrà agire immediatamente per il recupero di ogni credito, ivi compresi gli interessi di mora e le spese di giudizio. Sono fatte salve le particolari modalità procedurali di recupero di cui al secondo comma dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per le categorie previste dall'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 15.

Le annualità o le semestralità di ammortamento dovute dai mutuatari, al netto dei compensi spettanti agli Istituti, dovranno essere versate dagli Istituti stessi nel c/c intestato al Fondo forestale nazionale, presso la Tesoreria centrale, alle scadenze stabilite nei piani di ammortamento dei singoli mutui, e ciò anche se i mutuatari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.

Parimenti, dovranno essere versate nello stesso conto corrente — alle scadenze stabilite — le somme dovute dai mutuatari per interessi di preammortamento, al netto dei compensi spettanti agli Istituti, nonchè — entro quindici giorni dalla data delle singole operazioni — qualsiasi somma dovuta per estinzioni anticipate, per revoche, riduzioni, rinunce o per qualsiasi altro titolo.

Dopo il 31 dicembre 1995 i versamenti di cui sopra affluiranno all'erario.

Art. 16.

Per le operazioni di finanziamento sarà tenuta dagli Istituti di credito una gestione separata e saranno aperte apposite contabilità, dalle quali dovranno risultare:

a) i versamenti sul c/c vincolato di cui al precedente art. 9;

b) i prelevamenti dal detto conto vincolato, nonchè le somministrazioni corrisposte ai beneficiari dei mutui;

c) gli interessi di preammortamento dovuti dai mutuatari;

d) le rate di ammortamento, con la specifica delle quote di capitale e di interessi;

e) le estinzioni anticipate;

f) i versamenti in Tesoreria;

g) i compensi trattenuti dagli Istituti;

h) le morosità.

Alla fine di ogni semestre gli Istituti trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero del tesoro gli estratti dei conti suddetti, unitamente ad una copia dei piani di ammortamento di tutti i mutui concessi.

Art. 17.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro potranno chiedere, sia agli Istituti che ai beneficiari dei mutui, tutti i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per esplicare la loro vigilanza sulla gestione dei fondi.

Detti Ministeri hanno, inoltre, la più ampia facoltà di disporre controlli ed ispezioni, in via amministrativa e contabile, al fine di accertare la situazione delle anticipazioni e dei mutui concessi e somministrati, la regolarità dei conti e l'osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti le relative operazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11230)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Divieto di introduzione di bovini e delle relative carni dalla Francia per la prevenzione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 9 della direttiva C.E.E. n. 64/432 C.E.E. del 26 giugno 1964, « relativa a problemi di polizia veterinaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina »;

Visto l'art. 8 della direttiva n. 64/433 del 26 giugno 1964, « relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche »;

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Considerata l'insorgenza nel territorio del Cantone di Saillagouse (Pyrénées-Orientales) della Repubblica Francese di focolai di pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini;

Ritenuto necessario adottare urgenti misure per la salvaguardia degli allevamenti nazionali;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'introduzione in Italia dall'intero territorio del dipartimento dei Pirenei Orientali (Pyrénées-Orientales) della Repubblica Francese di bovini e delle relative carni fresche, refrigerate e congelate.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11655)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato sito in comune di Fondi

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze 7 agosto 1967, n. 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un fabbricato adibito a magazzino di mq. 106 sito in comune di Fondi, riportato al catasto del comune di Fondi alla partita n. 158/162, foglio n. 17, mappale 228.

(11369)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 190.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11507)

Autorizzazione al comune di Ton ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Ton (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.954.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11506)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Sorgono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.015.372, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11479)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Alia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.295.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11480)

Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Gangi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.038.723, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11481)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1967, il comune di Milazzo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11626)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Montelepre (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.641.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11508)

Autorizzazione al comune di Scillato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Scillato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.602.634, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11509)

Autorizzazione al comune di Stenico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Stenico (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11510)

Autorizzazione al comune di Romallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Romallo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11511)

Autorizzazione al comune di Palù del Fersina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Palù del Fersina (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11512)

Autorizzazione al comune di Pieve di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Pieve di Bono (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11513)

Autorizzazione al comune di Novaledo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Novaledo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.859.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11514)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Gessopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.593.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11482)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Montereale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.911.797, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11483)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Reggello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.778.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11517)

Autorizzazione al comune di Vaiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Vaiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11518)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Lomaso (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5855 della *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 24 ottobre 1967.

(11484)

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Valnegra (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.598.523, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5853 della *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 24 ottobre 1967.

(11485)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa tramvie ed autobus Taranto - S.T.A.T., con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1967 i poteri conferiti al dott. Otello Ottomano, commissario governativo della Società cooperativa tramvie ed autobus Taranto - S.T.A.T., con sede in Taranto, sono stati prorogati fino al 30 marzo 1968.

(11100)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Cantina sociale di Asti Valle Tanaro e zone limitrofe », con sede in Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 settembre 1967 la gestione commissariale della Società cooperativa agricola « Cantina sociale di Asti Valle Tanaro e zone limitrofe », con sede in Asti, frazione Carretti, è stata prorogata fino al 15 novembre 1967.

(11103)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa orticola di Castellazzo Bormida, con sede in Castellazzo Bormida (Alessandria).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 ottobre 1967, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Cooperativa orticola di Castellazzo Bormida, con sede in Castellazzo Bormida (Alessandria), costituita in data 11 giugno 1961, per atto del notaio dott. Rocco Moccagatta, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Chiaffredo Astori.

(11104)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni *costituenti la roggia Referendaria, in comune di Pavia*

Con decreto 27 maggio 1967. n. 566 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti la roggia Referendaria segnati nel catasto del comune di Pavia alla partita 1369/3114, mappali 50/a (Ha. 0.81.00); 85/a (Ha. 0.05.90) per complessivi Ha. 0.86.90 ed indicati nella planimetria rilasciata il 19 aprile 1966, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11371)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti un tratto dell'ex argine del fiume Brenta, in comune di Vigodarzere (Padova).

Con decreto 7 aprile 1967, n. 393, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti un tratto di ex argine del fiume Brenta, segnati nel catasto del comune di Vigodarzere (Padova), Sez. *B*, al foglio VIII, mappali 166 (mq. 440), 250 (mq. 2148), 249 (mq. 52), 205/a (mq. 700), 205/b (mq. 500), 164 (mq. 570), 144 (mq. 2010), 145 (mq. 510), 146 (mq. 620), 147 (mq. 660), 41 (mq. 760), 294/a (mq. 210), 294/b (mq. 220), 148/a (mq. 150), 148/b (mq. 205), 149/a (mq. 260), 149/b (mq. 455), 150/a (mq. 150), 150/b (mq. 725), 152 (mq. 500), 154 (mq. 1267), 180 (mq. 580), 182 (mq. 610), 184 (mq. 460), 187 (mq. 390), 190 (mq. 465), 193 (440), della superficie complessiva di mq. 16.057, ed indicati nella planimetria 19 dicembre 1959 in scala 1:2000 rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11374)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un Cavedone demaniale segnato nel catasto del comune di Pavia.

Con decreto 15 luglio 1967, n. 737, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del Cavedone demaniale segnato nel catasto del comune di Pavia al foglio n 9, mappale n. 20 di mq. 2.400, ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 ottobre 1965 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11373)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Casale Monferrato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1967, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 168, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Casale Monferrato.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(11375)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1968.

Si rende noto che il giorno 1° dicembre 1967, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª/1968 alla 31ª/1968) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1968, emessi in base al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84 ed al decreto ministeriale 27 febbraio 1958.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931 avranno luogo il giorno 30 novembre 1967, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 2 novembre 1967

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(11657)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 10 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,04	621,75	621,79	621,86	621,70	—	621,80	621,86	622 —	621,85
$ Can.	578,90	578,60	579 —	578,80	578 —	—	578,70	578,80	578,75	578,60
Fr. Sv.	143,96	143,97	143,98	144 —	143,95	—	143,96	144 —	143,95	144 —
Kr. D.	89,62	89,56	89,58	89,60	89,60	—	89,60	89,60	89,60	89,59
Kr. N.	86,96	86,93	86,96	86,925	87,10	—	86,945	86,925	86,95	86,95
Kr. Sv.	120,21	120,20	120,22	120,25	120,20	—	120,24	120,25	120,21	120,20
Fol.	173,03	172,93	172,98	172,97	172,90	—	172,925	172,97	173,02	172,95
Fr. B.	12,53	12,528	12,5350	12,5315	12,53	—	12,53	12,5315	12,53	12,53
Franco francese	126,92	126,88	126,93	126,915	126,90	—	126,90	126,915	126,91	126,90
Lst.	1731 —	1730 —	1730 —	1730,25	1729,75	—	1730,05	1730,25	1730,65	1730,25
Dm. occ.	155,94	156,05	156,08	156,085	156,05	—	156,05	156,085	155,96	156 —
Scell. Austr.	24,05	24,04	24,0375	24,04	24 —	—	24,04	24,04	24,04	24.04
Escudo Port.	21,59	21,59	21,58	21,585	21,60	—	21,597	21,585	21,60	21,60
Peseta Sp.	10,38	10,37	10,3775	10,38	10,35	—	10,375	10,38	10,38	10,38

Media dei titoli del 10 novembre 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98.275
Id. 5 % (Città di Trieste)	99.125
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	93,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100.525
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,83
1 Dollaro canadese	578,75
1 Franco svizzero	143.98
1 Corona danese	89,60
1 Corona norvegese	86,935
1 Corona svedese	120.245
1 Fiorino olandese	172,947
1 Franco belga	12,531
1 Franco francese	126,907
1 Lira sterlina	1730,15
1 Marco germanico	156,067
1 Scellino austriaco	24,04
1 Escudo Port.	21,591
1 Peseta Sp.	10,377

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ventisei posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre successivo registro n. 29, foglio n. 230, con cui è stato bandito un concorso per esame a ventisei posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1967, registro n. 6, foglio n. 119, con cui è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso sopraindicato;
Considerato che con l'unita lettera del 3 settembre 1967 il prof. avv. Augusto Pino dell'Università di Cagliari ha fatto presente di essere impegnato in altro concorso e pertanto di non poter accettare la nomina di componente della suddetta Commissione esaminatrice;
Considerata la necessità di sostituire il prof. avv. Augusto Pino con altro docente;

Decreta:

Il prof. Augusto Pino dell'Università degli studi di Cagliari, componente della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ventisei posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1966, viene sostituito dal prof. Luca Buttaro, ordinario di diritto commerciale dell'Università degli studi di Siena.

Roma, addì 29 settembre 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1967
Registro n. 30, *foglio n.* 231

(11475)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso n. 3009 del 28 aprile 1967, con il quale venivano messe a concorso le condotte mediche vacanti nei comuni di Garaguso e Montalbano Jonico (1ª condotta);
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le circolari del Ministero della sanità emanate in proposito;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:
Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Perna dott. Bartolomeo, direttore di sezione della prefettura di Matera;
Segreto dott. Francesco, medico provinciale capo;
De Pergola prof. dott. Elio, primario medico dell'Ospedale « Di Venere » di Bari - Carbonara;
Barbieri prof. dott. Guido, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Tricarico;
Pellegrini dott. Pierangelo, medico condotto titolare del comune di Matera.

Segretario:
De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Matera e non potranno essere effettuate prima di un mese della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Matera, addì 27 ottobre 1967

Il medico provinciale: STERRANTINO

(11382)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4/2182, del 18 maggio 1967, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per nove posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1966;
Visto il proprio decreto n. 4/4233, del 29 settembre 1967, con cui venne dichiarato come non più messo a concorso il posto di medico condotto del comune di Concesio;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento 11 settembre 1935, n. 281;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Brescia, dell'Ordine dei medici di Brescia e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di otto posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1966 è costituita come appresso:

Presidente:
Serra dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità

Componenti:
Leoni dott. Mario, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;
Ferrante dott. Oscar, vice prefetto vicario di Brescia;
Brighenti prof. Gian Maria, primario chirurgo di ruolo dell'Ospedale civile di Breno, (con più di cento letti);
Jacchia prof. Luigi, primario medico degli Spedali civili di Brescia;
Gorni dott. Gianni, medico condotto designato dai Comuni interessati.

Segretario:
Fazio dott. Giovanbattista, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Brescia, e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Brescia.

Brescia, addì 26 ottobre 1967

Il medico provinciale: RAFFO

(11384)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 5148/1/20 del 10 maggio 1967, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto regolare l'operato della Commissione in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Topo Maria	punti 57,254	su 120
2. Natale Antonietta	» 57,222	»
3. Roberti Maria	» 57,206	»
4. Pistacchio Antonietta	» 56,778	»
5. Santagata Gilda	» 55,514	»
6. Iodice Giuseppa	» 54,957	»
7. Massaro Maria Antonia	» 54,764	»
8. Passaretti Maria	» 53,938	»
9. Santacroce Rosalina	» 53,338	»
10. Benedetti Ebe	» 53,205	»
11. Cascone Iolanda	» 52,283	»
12. Chioccarelli Antonietta	» 51,809	»
13. D'Algelo Flora	» 51,681	»
14. Zona Carmelina	» 51,362	»
15. Mezzacapo Ferriol Reffaelina	» 51,021	»
16. Casertano Anna	» 50,936	»
17. Mastroianni Giuseppina	» 50,916	»
18. Cirillo Maria	» 50,406	»
19. Assalone Rosa	» 50,369	»
20. Di Mauro Giuseppina	» 50,078	»
21. Piccirillo Aurora	» 49,170	»
22. Guadagno Maria	» 48,918	»
23. Massaro Maria	» 48,468	»
24. Fontana Maria Teresa	» 48,406	»
25. Fabozzi Carmela	» 48,162	»
26. Milano Anna	» 47,406	»
27. Di Lella Maria	» 47,394	»
28. Miele Maria Rosaria	» 47,206	»
29. Persico Costanza	» 46,332	»
30. Russo Alta	» 44,968	»
31. Guarino Giovanna	» 42,406	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e in quello dei Comuni interessati.

Caserta, addì 23 ottobre 1967

Il medico provinciale: CAIOLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17961/1/20 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1965;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici secondo l'ordine della graduatoria delle candidate idonee, fino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascun nominativo indicata:

1) Topo Maria: Gricignano d'Aversa;
2) Natale Antonietta: Carinaro;
3) Roberti Maria: Lusciano;
4) Pistacchio Antonietta: Pontelatone;
5) Santagata Gilda: Curti;
6) Iodice Giuseppa: Portico di Caserta;
7) Massaro Maria Antonia: Recale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta, e per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Caserta, addì 23 ottobre 1967

Il medico provinciale: CAIOLA

(11385)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1967, n. **22.**

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 18 *ottobre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

Opere di competenza della Regione

(Articoli da 1 a 41).

TITOLO I

OPERE DIPENDENTI DALL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

(Articoli da 1 a 17).

CAPO I

Definizione delle sfere di competenza

(Articoli da 1 a 8).

CAPO II

Opere di prevenzione e soccorso ed opere in economia

(Articoli 9 e 10).

CAPO III

Organi tecnici collegiali ed attribuzioni particolari del dirigente regionale dei lavori pubblici

(Articoli da 11 a 15).

CAPO IV

Uffici periferici dell'Assessorato dei lavori pubblici

(Articoli 16 e 17).

TITOLO II

OPERE DIPENDENTI DALL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLE FORESTE E DELL'ECONOMIA MONTANA

(Articoli da 18 a 36).

CAPO I

Definizione delle sfere di competenza

(Articoli da 18 a 30).

PARTE I

Opere di competenza della Regione

TITOLO I

OPERE DIPENDENTI DALL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

CAPO I

Definizione delle sfere di competenza

Art. 1.

(Attribuzioni dell'Assessorato dei lavori pubblici)

Le attribuzioni relative alla progettazione, alla direzione ed al collaudo delle opere da eseguirsi dalla Regione, eccetto quelle contemplate nel successivo Titolo II, sono esercitate dall'Assessorato dai lavori pubblici.

Art. 2.

(Deliberazione delle opere ed approvazione dei progetti)

E' riservata alla Giunta regionale la competenza a deliberare le opere ed i programmi annuali delle medesime.

L'approvazione dei progetti è demandata all'Assessore ai lavori pubblici, cui compete, altresì, di disporre l'impegno definitivo della spesa.

L'approvazione del progetto esecutivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Art. 3.

(Sistema di esecuzione delle opere e procedimento di formazione dei contratti)

E' riservata alla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni generali della legge e del regolamento sui lavori pubblici e quelle sulla contabilità generale dello Stato, la competenza a deliberare il sistema di esecuzione delle opere ed il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per l'attuazione delle opere medesime.

Art. 4.

(Stipulazione dei contratti)

Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede l'Assessore ai lavori pubblici o, per sua delega, il dirigente regionale dei lavori pubblici. Agli stessi è, altresì, demandata la stipulazione dei contratti.

Art. 5.

(Approvazione dei contratti)

Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore ai lavori pubblici. Tuttavia, la delega non può essere disposta, quando l'Assessore abbia stipulato il contratto od abbia presieduto alla gara.

L'approvazione dell'atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, con atto motivato, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In questo ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

Art. 6.

(Gestione delle opere)

Spetta altresì all'Assessore ai lavori pubblici — salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge — di provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto.

Art. 7.

(Rinunce e transazioni)

E' riservata alla Giunta regionale la competenza a deliberare sulle domande o riserve dell'appaltatore, sulle transazioni e sulla non applicazione di penalità contrattuali.

Art. 8.

(Revisione dei prezzi contrattuali)

E' riservata alla Giunta regionale la competenza a deliberare sulle revisioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche regionali.

CAPO II

Opere di prevenzione e soccorso ed opere in economia

Art. 9.

(Opere di prevenzione e soccorso)

Alla esecuzione delle opere di prevenzione e soccorso, previste dalle leggi regionali, può procedersi anche mediante concessione ad Enti locali e consorziali, quando le circostanze consentano di seguire utilmente tale sistema.

Art. 10.
(Esecuzione di opere in economia)

Le opere di cui all'art. 3 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, e le altre opere dipendenti dall'Assessorato dei lavori pubblici e comprese fra quelle menzionate nell'articolo 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, quando il loro importo non superi lire 10 milioni, possono essere disposte e gestite anche da funzionari tecnici dell'Assessorato, che ne siano stati espressamente incaricati con provvedimento dell'Assessore.

I funzionari incaricati, di cui al precedente comma, predispongono una perizia almeno sommaria delle spese occorrenti e ne curano l'immediata trasmissione all'Assessorato dei lavori pubblici.

L'autorizzazione alla esecuzione delle opere è concessa dall'Assessore ed, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal dirigente regionale dei lavori pubblici.

All'esecuzione delle opere i funzionari incaricati provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, osservate, in quanto applicabili, per la contabilità dei lavori, le disposizioni di cui al Capo IV, Sezione III, di detto regio decreto.

CAPO III

Organi tecnici collegiali ed attribuzioni particolari del dirigente regionale dei lavori pubblici

Art. 11.
(Comitato tecnico regionale)

Presso l'Assessorato dei lavori pubblici è istituito il Comitato tecnico regionale.

Il Comitato è composto dai seguenti membri:

1) l'Assessore ai lavori pubblici, in veste di presidente;

2) il dirigente regionale dei lavori pubblici, in veste di vice presidente;

3) il capo dell'Ufficio legislativo e legale della Regione;

4) il capo del Servizio amministrativo dell'Assessorato dei lavori pubblici;

5) l'ispettore regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici;

6) il dirigente regionale del Servizio dell'urbanistica;

7-8) i dirigenti regionali del Servizio agrario e del Servizio forestale dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e della economia montana;

9) il dirigente regionale del Servivzio dell'igiene e della sanità dell'Assessorato dell'igiene e della sanità;

10-12) tre esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti fra gli ingegneri e gli architetti, residenti nel territorio regionale, che siano docenti universitari od esercitino da almeno dieci anni la libera professione e non siano amministratori o dipendenti delle Provincie, dei Comuni, dei Consorzi o delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella Regione.

Saranno chiamati, altresì, a far parte del Comitato tecnico regionale, con voto deliberativo, i seguenti funzionari statali:

13) il provveditore regionale alle opere pubbliche di Trieste;

14) un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designato dal Magistrato alle Acque di Venezia.

Interviene alle sedute il direttore dell'Ufficio periferico dell'Assessorato dei lavori pubblici al cui territorio si riferisce la materia da trattare.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano il turismo, i trasporti e l'istruzione, sono chiamati a partecipare alle sedute i dirigenti dei rispettivi Servizi regionali.

L'Assessore ai lavori pubblici può, di volta in volta, far intervenire, con voto consultivo, alle sedute del Comitato, a seconda delle materie da trattare, anche altri dirigenti di Servizi regionali, nonchè, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici di chiara fama.

Art. 12.
(Attribuzioni del Comitato tecnico regionale)

Relativamente alle opere regionali disciplinate nel presente Titolo, il Comitato tecnico regionale esprime parere sui seguenti affari:

1) sul sistema di esecuzione delle opere e sui procedimenti contrattuali da seguirsi per l'attuazione delle opere medesime;

2) sui progetti di massima ed esecutivi delle opere di importo superiore a lire 50 milioni;

3) sulle vertenze sorte con gli imprenditori in corso d'opera ed in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali;

4) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti;

5) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere di importo superiore a lire 50 milioni;

6) sulla concessione di proroghe, superiori a trenta giorni, dei termini contrattuali per la esecuzione delle opere.

Relativamente alle opere degli Enti elencati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, il Comitato tecnico regionale, secondo le disposizioni contenute nella Parte IV della presente legge:

1) approva i progetti di massima ed esecutivi, quando sia prevista una spesa che — riferita all'intera opera, in caso di progetti parziali — ecceda l'importo di lire 100 milioni;

2) approva gli altri elaborati tecnici che contemplino variazioni sostanziali ai progetti già da esso approvati o che comportino un aumento di spesa superiore al quinto del preventivo;

3) approva, anche quando trattisi di opera il cui progetto sia stato approvato dal Comitato tecnico provinciale o circondariale, gli elaborati tecnici, concerenti revisioni di prezzi contrattuali, accettate dall'appaltatore;

4) esprime parere sui ricorsi, proposti dagli appaltatori alla Giunta regionale, contro le determinazioni degli Enti in materia di revisione dei prezzi contrattuali.

Compete, altresì, al Comitato tecnico regionale di esprimere parere:

1) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali degli appalti delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente Titolo e dal Titolo II;

2) sui progetti di opere di importo superiore a lire 50 milioni, da eseguirsi a cura di privati o di Enti pubblici diversi da quelli menzionati nel precedente comma, quando tali progetti siano soggetti all'approvazione di organi regionali;

3) sulle domande di concessione e di autorizzazione, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, quando spetti alla Regione la competenza a pronunciarsi sulle medesime;

4) sulle domande di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori relativi ad opere, non a carico dello Stato, da eseguirsi nel territorio regionale;

5) sugli affari menzionati nel Titolo III, all'art. 37;

6) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato tecnico regionale dà, infine, parere su di ogni altro argomento che l'Assessore ai lavori pubblici ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 13.
(Attribuzioni particolari del dirigente regionale dei lavori pubblici)

Nell'esercizio delle sue funzioni consultive, il dirigente regionale dei lavori pubblici, relativamente alle opere disciplinate dal presente Titolo, esprime parere:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere il cui importo non ecceda lire 50 milioni;

b) sulla determinazione di nuovi prezzi, per opere di importo non superiore a lire 50 milioni.

Il dirigente regionale dei lavori pubblici dà parere, altresì, sui progetti di opere, di importo non superiore a lire 50 milioni, da eseguirsi a cura di privati o di Enti pubblici diversi da quelli menzionati nel secondo comma dell'art. 12, quando tali progetti siano soggetti all'approvazione di organi regionali.

Riguardo alle opere disciplinate dal presente Titolo, è, pure, demandato al dirigente regionale dei lavori pubblici:

a) di autorizzare, nei casi e con gli effetti previsti dall'articolo 16 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e dall'articolo 30 del Capitolato generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;

b) di concedere le proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, previo parere — quando trattisi di proroghe di durata superiore ai trenta giorni — del Comitato tecnico regionale;

c) di esercitare, salvo quanto previsto dall'art. 10, le attribuzioni che, secondo le disposizioni vigenti, spetterebbero all'ingegnere capo del Genio civile se si trattasse di opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14.

(Comitati tecnici provinciali e circondariale)

Presso ciascuna delle Direzioni provinciali e circondariale dei lavori pubblici, di cui al successivo Capo IV, è istituito un Comitato tecnico.

Il Comitato tecnico provinciale o circondariale è composto dai seguenti membri:

1) il direttore provinciale o circondariale dei lavori pubblici, in veste di presidente;

2) l'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale o circondariale del Genio civile;

3) il medico provinciale o circondariale;

4-5) due esperti di cui, uno, eletto dal Consiglio provinciale o dall'assemblea del Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone e, l'altro, eletto dal Consiglio comunale del Comune capoluogo della provincia o del circondario, fra gli ingegneri ed architetti che risiedono nella circoscrizione provinciale o circondariale e non siano amministratori o dipendenti della Provincia, dei Comuni, dei Consorzi o delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nel rispettivo territorio provinciale o circondariale.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica è chiamato a partecipare alle sedute il provveditore provinciale o circondariale agli studi.

Fino a quando non sarà in grado di provvedervi l'assemblea del Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone, alla elezione dell'ingegnere od architetto demandata a detta assemblea ai sensi del secondo comma, procederà il Consiglio provinciale di Udine.

Art. 15.

(Attribuzioni del Comitato tecnico provinciale o circondariale)

Il Comitato tecnico provinciale o circondariale:

a) approva i progetti di massima ed esecutivi delle opere degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, secondo le disposizioni contenute nella Parte IV della presente legge, quando sia prevista una spesa, che — riferita all'intera opera, in caso di progetti parziali — non ecceda l'importo di lire 100 milioni;

b) approva, secondo dette disposizioni, ogni altro elaborato tecnico che contempli variazioni sostanziali ai progetti già da esso approvati o che comporti un aumento di spesa superiore al quinto del preventivo;

c) esprime parere sulle domande di dichiarazione di pubblica utilità delle opere non a carico dello Stato, da eseguirsi nel territorio regionale.

CAPO IV

Uffici periferici dell'Assessorato dei lavori pubblici

Art. 16.

(Direzioni provinciali e circondariale dei lavori pubblici)

Sono uffici periferici dell'Assessorato dei lavori pubblici le Direzioni provinciali dei lavori pubblici di Gorizia, Trieste e Udine e la Direzione circondariale dei lavori pubblici di Pordenone.

Le Direzioni provinciali esercitano le loro attribuzioni, rispettivamente, nell'ambito della provincia di Gorizia, di Trieste e di Udine, salvo quanto previsto dal seguente comma.

La Direzione circondariale di Pordenone esercita le sue attribuzioni nell'ambito del territorio del relativo circondario.

Art. 17.

(Attribuzione delle Direzioni provinciali e circondariale dei lavori pubblici)

Le Direzioni provinciali e circondariale dei lavori pubblici, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza:

a) esercitano, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge, le attribuzioni, già di competenza degli Uffici del Genio civile, trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto regionale;

b) provvedono all'istruttoria degli affari da sottoporsi all'esame dei Comitati tecnici;

c) trattano ogni altro affare che sia ad esse attribuito da disposizioni legislative o regolamentari.

Salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge, le funzioni già di competenza dell'ingegnere capo del Genio civile, trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto regionale, sono esercitate dal Direttore provinciale o circondariale dei lavori pubblici.

TITOLO II

OPERE DIPENDENTI DALL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLE FORESTE E DELL'ECONOMIA MONTANA

CAPO I

Definizione delle sfere di competenza

Art. 18.

(Attribuzioni dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana)

Nell'esercizio delle attribuzioni demandategli dall'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, L'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana cura la trattazione degli affari concernenti la classificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana e la formazione dei piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, dei piani di massima per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, dei piani di riordino fondiario, dei piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie, dei piani economici delle proprietà silvo-pastorali della Regione e degli Enti, nonchè la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale ed ogni altro adempimento concernente le bonifiche ed i miglioramenti fondiari.

Art. 19.

(Classificazione dei comprensori)

Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di I categoria di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, si provvede con legge regionale.

Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di II categoria, alla delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, ai sensi dell'art. 14 della legge 22 luglio 1952, n. 991, ed alla delimitazione dei bacini montani, ai sensi del Titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Art. 20.

(Approvazione dei piani generali di massima)

I piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, con le annesse direttive di massima per la trasformazione dell'agricoltura, i piani di massima per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ed i piani di riordino fondiario sono approvati con decreto del presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Art. 21.

(Approvazione dei programmi annuali delle opere)

Su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, la Giunta regionale approva annualmente i programmi delle opere di competenza dell'Amministrazione regionale, da eseguirsi in attuazione dei piani di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

(Opere di difesa dalle acque)

Fra le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura, indicate nell'art. 7, primo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che la Regione sia tenuta ad eseguire in base alle norme di attuazione statutarie, si intendono comprese, ai fini dell'assunzione dell'onere totale della spesa, anche le opere di difesa dalle acque di cui all'art. 2, secondo comma, lettera *e*), dello stesso regio decreto, quando pure quest'ultime siano di competenza regionale.

Art. 23.

(Sistema di esecuzione delle opere e procedimento di formazione dei contratti)

E' riservata alla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni generali della legge e del regolamento sui lavori pubblici e quelle sulla contabilità generale dello Stato, la competenza a deliberare il sistema di esecuzione delle opere, nonchè il procedimento

di formazione dei contratti occorrenti per l'attuazione delle opere medesime, quando queste non siano eseguite in regime di concessione.

Relativamente alle opere di sistemazione idraulico-forestale, la esecuzione in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari può essere disposta anche fuori dei casi preveduti dalle disposizioni vigenti, quando ciò sia ritenuto conveniente dalla Giunta regionale.

Art. 24.

(Approvazione dei progetti esecutivi)

I progetti esecutivi delle opere indicate nei programmi annuali sono approvati dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana.

L'approvazione del progetto esecutivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Art. 25.

(Stipulazione dei contratti)

Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede l'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana o, per sua delega, il dirigente del Servizio cui compete la progettazione dell'opera. Agli stessi è, altresì, demandata la stipulazione dei contratti.

Art. 26.

(Approvazione dei contratti)

Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dal presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana. Tuttavia, la delega non può essere disposta quando l'Assessore abbia stipulato il contratto od abbia presieduto alla gara.

L'approvazione dell'atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest'ultimo caso, il provvedimento è adottato dal presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dello Assessore.

Art. 27.

(Gestione delle opere - Rinunce e transazioni
Revisione dei prezzi)

Riguardo alle opere disciplinate dal presente Titolo, le attribuzioni di cui all'art. 6 sono esercitate dall'Assessore alla agricoltura, alle foreste e all'economia montana. Riguardo alle stesse opere, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8.

Art. 28.

(Sospensione dei lavori e concessione di proroghe
dei termini contrattuali)

Riguardo alle opere disciplinate dal presente Titolo, spetta al dirigente del competente Servizio dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana:

a) di autorizzare, nei casi e con gli effetti previsti dall'articolo 16 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e dall'articolo 30 del Capitolato generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;

b) di concedere le proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, previo parere — quando trattisi di proroghe di durata superiore a sessanta giorni — del Comitato consultivo per le bonifiche.

Art. 29.

(Dichiarazione di ultimazione della bonifica e riparto della spesa)

Spetta all'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana:

a) di dichiarare la ultimazione della bonifica;

b) di esercitare le attribuzioni già demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli 11 e 12 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche.

Art. 30.

(Ricomposizione delle proprietà frammentarie)

Le attribuzioni già devolute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del Capo IV del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche, in materia di ricomposizione delle proprietà frammentarie, sono esercitate, nel territorio regionale, dalla Giunta regionale.

CAPO II

Disciplina speciale per le opere urgenti

Art. 31.

(Modalità di esecuzione delle opere urgenti)

Le opere di somma urgenza previste dall'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e le altre opere di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana comprese fra quelle menzionate nell'articolo 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, quando il loro importo non superi lire 30 milioni, possono essere disposte e gestite anche da funzionari tecnici di detto Assessorato e dai Consorzi di bonifica territorialmente competenti, che ne siano stati espressamente incaricati con provvedimento dell'Assessore.

I funzionari ed i Consorzi incaricati predispongono una perizia almeno sommaria delle spese occorrenti e ne curano la immediata trasmissione all'Assessorato.

L'autorizzazione alla esecuzione delle opere è concessa dall'Assessore, ed, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal dirigente del competente Servizio dell'Assessorato.

Alla esecuzione delle opere i funzionari ed i Consorzi incaricati provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, osservate, in quanto applicabili, per la contabilità dei lavori, le disposizioni di cui al Capo IV, Sezione III, di detto regio decreto.

Per le opere di somma urgenza, quando il loro importo superi lire 30 milioni, e per le altre opere contemplate nella legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, si osservano, rispettivamente, le disposizioni in essa contenute, salvo quanto disposto nel primo comma dell'articolo 24 della presente legge.

Tutti gli interventi previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, possono, infine, essere attuati anche mediante concessione ad Enti locali e consorziali, quando le circostanze consentano di seguire utilmente tale sistema.

CAPO III

*Istituzione ed attribuzioni
dell'organo consultivo regionale per le bonifiche*

Art. 32.

(Comitato consultivo per le bonifiche)

Presso l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, è istituito il Comitato consultivo per le bonifiche.

Il Comitato è composto dai seguenti membri:

1) l'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, in verte di presidente;

2-4) i dirigenti regionali del Servizio agrario, del Servizio forestale e del Servizio dell'economia montana dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;

5) il capo dell'ufficio legislativo e legale della Regione;

6) il dirigente regionale dei lavori pubblici;

7) il dirigente regionale del Servizio dell'urbanistica;

8) il capo del Servizio amministrativo dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;

9) il dirigente regionale dell'Assessorato dell'igiene e della sanità;

10-12) tre esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti fra ingegneri e laureati in scienze agrarie e forestali, residenti nel territorio regionale, che siano docenti universitari od esercitino da almeno 10 anni la libera professione e non siano amministratori o dipendenti degli Enti concessionari od esecutori di opere di cui al presente Titolo;

13) un esperto in scienze geologiche designato dalla Giunta regionale.

Saranno chiamati, altresì, a far parte del Comitato con voto deliberativo:

14) un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

15) un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designato dal Magistrato alle acque di Venezia.

L'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana può, di volta in volta far intervenire, con voto consultivo, alle sedute del Comitato a seconda delle materie da trattare, anche altri dirigenti di Servizi regionali, nonchè, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici di chiara fama ed esperti di Enti locali dei territori interessati alla materia in esame.

Le funzioni di vice presidente del Comitato sono attribuite al dirigente di qualifica più elevata, fra quelli menzionati ai numeri 2-4) del secondo comma. In caso di pari qualifica, si ha riguardo all'anzianità nella qualifica, secondo i criteri stabiliti nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 33.

(Attribuzioni del Comitato consultivo per le bonifiche)

Il Comitato consultivo per le bonifiche esprime parere:

1) sugli affari indicati nell'articolo 37;

2) sui programmi annuali delle opere regionali da eseguirsi in attuazione dei piani menzionati al numero 2 di detto art. 37;

3) sui progetti delle singole opere regionali di bonifica integrale e di bonifica montana e delle singole opere regionali da eseguirsi nei bacini montani;

4) sui progetti di cui all'art. 40, sesto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

5) sui piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie;

6) sui piani economici delle proprietà silvo-pastorali della Regione e degli Enti;

7) sui criteri di ripartizione della spesa delle opere di bonifica, quando, in ordine ai medesimi, l'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana debba adottare i provvedimenti di cui all'art. 29, lettera *b*);

8) sulla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, sul raggruppamento dei loro uffici, alla fusione, scissione e soppressione dei Consorzi medesimi e sulla modifica dei loro confini territoriali;

9) sugli affari menzionati ai numeri 1, 3 e 4 del primo comma dell'art. 12, quando trattisi di opere disciplinate dal presente Titolo;

10) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere disciplinate dal presente Titolo;

11) sulla concessione di proroghe, superiori a sessanta giorni, dei termini contrattuali per la esecuzione delle opere disciplinate dal presente Titolo;

12) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato consultivo per le bonifiche dà, infine, parere su ogni altro argomento che l'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana ritenza di sottoporre al suo esame.

CAPO IV

Provvedimenti relativi ai Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario

Art. 34.

(Attribuzioni della Giunta regionale e del suo Presidente)

Alla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, al raggruppamento dei loro uffici, alla fusione, alla scissione ed alla soppressione dei Consorzi medesimi ed alla modifica dei loro confini territoriali, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana. Allo stesso modo vengono adottati, nei casi legislativamente previsti, i provvedimenti di controllo sugli organi consorziali ed i provvedimenti di controllo sostitutivo.

Art. 35.

(Attribuzioni dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana)

Le funzioni di controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica integrale e di bonifica montana, le funzioni di vigilanza nei confronti dei Consorzi di miglioramento fondiario e tutte le altre funzioni amministrative — diverse da quelle menzionate nel precedente articolo —, trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto regionale e riguardanti i predetti Consorzi, vengono esercitate dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana. I provvedimenti emanati dall'Assessore, nell'esercizio di tali funzioni, sono definitivi.

Art. 36.

(Cessazione della disciplina provvisoria di cui all'art. 44 della L. R. 2 marzo 1966, n. 3)

Dalla data stabilita nell'articolo 65 cessa di avere applicazione, per la parte relativa ai consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, l'art. 44 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI I E II

CAPO I

Attribuzioni comuni del Comitato tecnico regionale e del Comitato consultivo per le bonifiche

Art. 37.

(Materie di competenza comune)

Sugli affari appresso elencati deve essere sentito il parere sia del Comitato tecnico regionale sia del Comitato consultivo per le bonifiche:

1) classificazione dei comprensori di bonifica integrale, delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, delimitazione dei bacini montani, variazione dei rispettivi perimetri;

2) piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, piani di massima per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, piani di riordino fondiario;

3) opere idrauliche;

4) questioni di massima concernenti l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse locale e regionale;

5) progetti di regolamenti concernenti opere pubbliche regionali;

6) progetti di disciplinari tipo per l'esecuzione di opere regionali.

CAPO II

Collaudi

Art. 38.

(Scelta dei collaudatori)

I collaudatori delle opere pubbliche regionali debbono essere scelti fra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo seguente. Il compenso viene liquidato mediante applicazione delle tariffe professionali nazionali con le eventuali riduzioni legislative previste.

Art. 39.

(Elenco regionale dei collaudatori)

E' istituito, presso l'Assessorato dei lavori pubblici, l'elenco regionale dei collaudatori.

Nell'elenco possono essere iscritti, distinti per specialità:

a) ingegneri, architetti, agronomi e dottori forestali, che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni nelle carriere del personale tecnico dell'Amministrazione dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza;

b) ingegneri, architetti, agronomi e dottori forestali, che, essendo liberi professionisti o dipendenti di enti privati da almeno dieci anni, siano iscritti nell'albo professionale ed abbiano progettato o diretto opere di enti pubblici;

c) ingegneri, architetti e laureati in scienze agrarie o forestali, che siano professori universitari od assistenti universitari di ruolo.

Art. 40.

(Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco)

Per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, è istituita presso l'Assessorato dei lavori pubblici, una Commissione presieduta dall'Assessore e composta:

1) dal dirigente regionale dei servizi pubblici o da un suo sostituto;

2) da un dirigente di Servizio dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, designato dall'Assessore.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

CAPO III

Rinvio alla disciplina normativa statale

Art. 41.

(Applicabilità delle norme statali in materia di opere pubbliche)

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, riguardo alle opere pubbliche regionali dipendenti dall'Assessorato dei lavori pubblici ed alle opere pubbliche regionali dipen-

denti dall'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le opere pubbliche statali dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e le opere pubbliche statali dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

PARTE II

Urbanistica - Edilizia popolare
Acque pubbliche ed impianti elettrici

CAPO I
Urbanistica

Art. 42.
(Comitato urbanistico regionale)

E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato urbanistico regionale.

Esso è composto dai seguenti membri:

1) il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, un Assessore, in veste di Presidente;

2) il dirigente regionale del Servizio dell'urbanistica, in veste di Vice Presidente;

3) il capo dell'Ufficio legislativo e legale della Regione;

4) il dirigente regionale edi lavori pubblici;

5-6) i dirigenti regionali del Servizio agrario e del Servizio forestale dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;

7) il dirigente regionale del Servizio dell'igiene e della sanità dell'Assessorato dell'igiene e della sanità;

8) il dirigente regionale dei Servizi dell'industria e del commercio dell'Assessorato dell'industria e del Commercio;

9) il dirigente regionale dei Servizi del turismo e dei trasporti, dell'Assessorato del turismo e dei trasporti;

10) il dirigente dell'Ufficio programmazione, studi e statistica;

11) il dirigente del Dipartimento regionale dell'Amministrazione locale;

12-14) tre esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti fra ingegneri ed architetti, particolarmente versati in materia urbanistica, che non siano amministratori o dipendenti dei Comuni o loro Consorzi;

15) un rappresentante dell'Istituto Nazionale dell'Urbanistica designato dal Consiglio Direttivo della Sezione regionale dell'Istituto Nazionale dell'Urbanistica.

Saranno chiamati, altresì, a far parte del Comitato urbanistico regionale, con voto deliberativo, i seguenti funzionari statali:

16) il provveditore regionale alle opere pubbliche di Trieste;

17) il soprintendente ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità del Friuli-Venezia Giulia;

18) il capo del Compartimento dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Il presidente del Comitato può, di volta in volta, far intervenire, con voto consultivo, alle sedute del Comitato, a seconda delle materie da trattare, anche altri Dirigenti di Servizi regionali, nonchè, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici di chiara fama.

Art. 43.
(Attribuzioni e funzionamento del Comitato urbanistico regionale)

Il Comitato urbanistico regionale esprime parere:

a) sui piani regolatori comunali ed intercomunali;

b) sui piani urbanistici di grado superiore, quando spetti alla Regione di pronunciarsi sui medesimi;

c) sui regolamenti edilizi e sui programmi di fabbricazione;

d) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato dà, infine, parere su di ogni altro argomento che il suo Presidente ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 44.
(Parere del Comitato di consultazione permanente per la programmazione regionale)

Sui piani di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo precedente deve essere sentito, altresì, il parere del Comitato di consultazione permanente per la programmazione regionale.

Art. 45.
(Esclusività del controllo previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116)

Le deliberazioni, con le quali gli enti locali, secondo la loro competenza, adottano piani urbanistici o regolamenti edilizi, sono esclusivamente soggetti alla forma di controllo prevista dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

Art. 46.
(Attribuzioni particolari del dirigente regionale del Servizio dell'urbanistica)

Il dirigente regionale del Servizio dell'urbanistica svolge le funzioni già attribuite alla competenza della Sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e trasferite alla Regione in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

CAPO II
Edilizia popolare

Art. 47.
(Attribuzioni della Giunta regionale e del suo Presidente)

Alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari che operano nel territorio regionale, provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ricorrano gravi motivi, può, con suo decreto, revocare il Presidente dall'incarico e sciogliere il Consiglio di amministrazione, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

Art. 48.
(Attribuzioni dell'Assessore ai lavori pubblici)

Le funzioni di vigilanza sugli Istituti autonomi per le case popolari e le altre funzioni amministrative — diverse da quelle indicate nell'articolo precedente —, trasferite alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto regionale, in materia di edilizia popolare, sono esercitate dall'Assessore ai lavori pubblici.

CAPO III
Acque pubbliche ed impianti elettrici

Art. 49.
(Esercizio delle attribuzioni trasferite alla Regione)

Salvo quanto disposto dal primo comma, lettera *a*), e dal secondo comma dell'art. 17, le attribuzioni amministrative, già di competenza di organi dello Stato e trasferite alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di acque pubbliche ed impianti elettrici, sono esercitate dall'Assessore ai lavori pubblici.

PARTE III

Costituzione e funzionamento dei Comitati

Art. 50.
(Costituzione dei Comitati)

Il Comitato tecnico regionale, il Comitato consultivo per le bonifiche, il Comitato urbanistico ed i Comitati tecnici provinciali e circondariale sono costituiti, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del biennio, taluno dei componenti debba essere sostituito.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario designato dall'Assessore competente.

Art. 51.
(Convocazione dei Comitati)

Ciascun Comitato è convocato dal suo Presidente od, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli affari da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno 5 giorni liberi prima a ciascun componente.

Art. 52.
(Riunioni dei Comitati)

Per la validità delle riunioni dei Comitati è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

I pareri e le deliberazioni sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 53.
(Compensi ai componenti dei Comitati tecnici provinciali e circondariale)

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute è dovuta ai componenti ed ai segretari dei Comitati tecnici provinciali e circondariale una medaglia di presenza di L. 5000, cui è aggiunta, per i componenti elettivi, un'indennità di L. 3000. A detti componenti elettivi, qualora non risiedano nel Comune in cui ha sede il Comitato, spetta anche il trattamento previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Art. 54.
(Compensi ai componenti del Comitato tecnico regionale, del Comitato consultivo per le bonifiche e del Comitato urbanistico regionale)

I compensi da corrispondersi ai componenti ed ai segretari del Comitato tecnico regionale, del Comitato consultivo per le bonifiche e del Comitato urbanistico regionale vengono determinati nella misura e con i criteri che lo Stato applica nei confronti dei componenti dei Comitati tecnici amministrativi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche. Tuttavia, ai fini della determinazione di tali compensi nei confronti di coloro che siano componenti effettivi di più di uno dei tre Comitati o siano saltuariamente chiamati a farne parte, gli anzidetti tre Comitati si considerano come un Comitato unico.

Agli studiosi e tecnici di chiara fama, di cui è menzione nell'ultimo comma dell'art. 11, nel penultimo comma dell'art. 32 e nell'ultimo comma dell'art. 42, può, altresì, essere concesso un assegno integrativo, nei casi e nella misura previsti dall'art. 2, primo e secondo comma, della legge regionale 18 agosto 1965, n. 15.

PARTE IV

Opere di competenza degli Enti locali ed istituzionali

Art. 55.
(Progetti ed elaborati soggetti ad approvazione tecnica)

Fuori dei casi indicati nell'articolo seguente, i progetti di massima ed esecutivi e gli altri elaborati tecnici — di cui al secondo comma, numeri 2 e 3, dell'art. 12 ed alla lettera *b*) dell'art. 15 della presente legge —, concernenti opere pubbliche delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti elencati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, debbono riportare l'approvazione tecnica del Comitato tecnico provinciale o circondariale o del Comitato tecnico regionale, rispettivamente, competente ai sensi dei citati articoli 12 e 15 della presente legge.

Art. 56.
(Progetti ed elaborati non soggetti all'approvazione tecnica)

L'approvazione tecnica non è prescritta quando sia prevista una spesa che — riferita all'intera opera — non ecceda i seguenti limiti:

a) per le Provincie e per il Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone, annue L. 20 milioni;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia o del circondario di Pordenone e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano una entrata annua ordinaria, effettiva, superiore alle L. 200.000.000, L. 15 milioni;

c) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano un'entrata ordinaria, effettiva, superiore alle L. 100.000.000, L. 10 milioni;

d) per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano un'entrata ordinaria, effettiva, superiore alle L. 50.000.000, L. 5 milioni;

e) per gli altri Comuni e per le altre Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, L. 3 milioni.

Salvo quanto disposto alla lettera *a*) del precedente comma, riguardo al Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone, il limite di spesa nei confronti degli altri Consorzi è pari a quello stabilito per l'ente consorziato che fruisce del limite più elevato.

Quando un progetto od altro elaborato tecnico abbia già riportato la prescritta approvazione tecnica e la deliberazione dell'Ente, con la quale esso era stato adottato, sia stata, in prosieguo, annullata o revocata o comunque non abbia avuto corso per vizi estranei al progetto o all'elaborato medesimo, questo non è più soggetto all'esame del Comitato, se viene riprodotto, senza modificazioni o varianti, con una nuova deliberazione.

Art. 57.
(Invio degli atti al Comitato tecnico)

In deroga a quanto previsto dall'art. 23, secondo comma, della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, le deliberazioni, che adottano progetti od altri elaborati, soggetti ad approvazione tecnica, debbono essere inviate, assieme ai medesimi, al competente Comitato tecnico, che si pronuncia, di norma, entro il termine massimo di giorni trenta.

Art. 58.
(Diniego di approvazione tecnica)

Il Comitato tecnico, qualora ritenga che il progetto o l'elaborato non sia meritevole di approvazione tecnica, restituisce gli atti all'Ente con pronuncia motivata.

Art. 59.
(Approvazione tecnica dei progetti e adempimenti successivi)

Qualora il progetto o l'elaborato sia ritenuto ammissibile sotto il profilo tecnico, il Comitato tecnico lo approva e comunica gli atti, con le eventuali osservazioni, al competente Comitato di controllo, nei confronti del quale il termine previsto dall'art. 26 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, per l'esercizio del controllo di sua spettanza, decorre dalla data di tale comunicazione.

Art. 60.
(Effetti dell'approvazione tecnica dei progetti esecutivi)

L'approvazione tecnica del progetto esecutivo, da parte del competente Comitato tecnico, assume, ad ogni effetto giuridico, valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, dal momento in cui diviene efficace, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, la deliberazione con la quale il progetto medesimo è stato adottato dall'Ente.

Art. 61.
(Facoltà di sottoporre progetti all'esame del Comitato tecnico)

E' data facoltà agli Enti locali ed istituzioni, menzionati nell'art. 55, di sottoporre all'approvazione tecnica del competente Comitato tecnico, con le forme e con gli effetti previsti dagli articoli precedenti, anche quei progetti di opere pubbliche che a tale approvazione non siano soggetti.

Art. 62.
(Adempimenti connessi con la erogazione di finanziamenti statali o regionali)

Quando per le opere sia stato concesso un contributo o concorso o finanziamento statale o regionale, l'Assessorato dei lavori pubblici accerta lo stato di avanzamento dei lavori, ai fini della erogazione di tali provvidenze.

Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, spetta all'Assessore ai lavori pubblici di nominare i collaudatori — con l'osservanza della prescrizione di cui all'art. 38 — e di approvare gli atti di contabilità finale e di collaudo.

Riguardo alle opere ammesse a contributo, concorso o finanziamento regionale, l'Assessore ai lavori pubblici provvede, altresì, alla liquidazione ed all'ordinazione delle spese a carico della Regione ed alla emissione dei relativi titoli.

Quando la legge prevede l'esercizio di talune attribuzioni relative alla concessione ed alla erogazione dei contributi regionali da parte di altri soggetti delegati, la vigilanza a quest'ultimi spettante è limitata agli adempimenti di cui al primo comma.

Art. 63.

(Decisione di ricorsi in materia di revisione dei prezzi)

E' riservata alla Giunta regionale la decisione dei ricorsi proposti dagli appaltatori avverso le determinazioni degli Enti di cui all'art. 55, in materia di revisione dei prezzi contrattuali dei pubblici appalti.

Art. 64.

(Esclusività dei controlli tecnici)

Dalla data fissata nell'art. 65, la progettazione e la esecuzione delle opere contemplate nella presente Parte IV, quali che siano le forme di finanziamento, non saranno più soggette, per quanto di competenza della Regione, ai pareri, alle approvazioni ed agli altri controlli tecnici, in qualsiasi modo previsti dalle vigenti disposizioni statali o regionali, ma, esclusivamente, ai controlli stabiliti dalla presente legge e dalla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

PARTE V

Disposizioni finali

Art. 65.

(Decorrenza della nuova disciplina normativa)

La nuova disciplina prevista dalle precedenti Parti I, II, III e IV avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della notizia dell'avvenuta costituzione dei Comitati di cui agli articoli 11, 14, 32 e 42.

Art. 66.

(Cessazione di efficacia di alcune disposizioni transitorie)

Dalla data indicata nell'articolo precedente cessano di avere applicazione le disposizioni transitorie contenute nell'art. 7, nell'art. 24, secondo comma, e nell'art. 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, nonchè — per la parte che attiene alle funzioni consultive dei Consigli provinciali e circondariale di sanità e del Consiglio superiore di sanità, in materia di urbanistica e di opere pubbliche regionali e di lavori pubblici d'interesse locale e regionale — la disposizione contenuta nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.

I pareri resi, nelle materie di loro competenza, dagli organi consultivi previsti dalla presente legge, salvo che in questa sia diversamente disposto, sostituiscono anche quelli finora attribuiti, nelle stesse materie, alla competenza di altri organi consultivi regionali.

Art. 67.

(Personale)

Fino a quando non sarà in grado di provvedervi nei modi che saranno stabiliti con la legge regionale da emanarsi ai sensi dell'art. 4, n. 1, dello Statuto, la Giunta regionale farà fronte al fabbisogno di personale per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge, con l'osservanza dell'art. 67 dello Statuto e delle disposizioni della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 e successive modificazioni, entro il limite del contingente numerico provvisorio, che risulta dall'allegata tabella e che viene aggiunto ai contingenti numerici provvisori di cui alla legge regionale 10 febbraio 1967, n. 4.

Il numero e le qualifiche dei dipendenti statali, da richiedere in posizione di comando, saranno stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 67, secondo comma, dello Statuto.

Qualora i comandi, di cui al precedente comma, non siano disposti entro il termine di giorni novanta dalla data della richiesta, la Giunta regionale potrà procedere ad assunzioni di personale in via diretta ed a tempo determinato.

Art. 68.

(Disposizioni finanziarie)

Le spese derivanti dalla applicazione degli articoli 53 e 54 della presente legge faranno carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi:

capitoli 69 e 436 per il funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 11 e 14;

capitoli 69 e 320 per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 32;

capitoli 69 e 70 per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 42.

Gli oneri delle spese di personale di cui all'art. 67 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni ed indennità, ai capitoli 421, 422, 423, 424, 425 e 426 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Gli oneri per il funzionamento degli uffici periferici indicati nell'art. 16 della presente legge faranno carico ai capitoli 432, 433 e 434 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 38 della presente legge faranno carico al capitolo 435 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione	
Cap. 497 « Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) »	L. 90.000.000
in aumento	
Cap. 421 « Stipendi ed altri assegni fissi, compresi i rimborsi e gli oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali degli impiegati, nuovi assunti e comandati, in servizio presso l'Assessorato dei lavori pubblici (Spesa fissa ed obbligatoria) » . .	L. 45.000.000
Cap. 422 « Compensi per lavoro straordinario agli impiegati, nuovi assunti e comandati, in servizio presso l'Assessorato dei lavori pubblici (art. 1 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) »	» 3.000.000
Cap. 423 « Indennità di primo impianto al personale, nuovo assunto e comandato, in servizio presso l'Assessorato dei lavori pubblici (art. 4 legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, e legge regionale 1° luglio 1966, n. 11) (Spesa obbligatoria) »	» 4.000.000
Cap. 424 « Indennità *ad personam* al personale comandato in servizio presso l'Assessorato dei lavori pubblici (art. 2 legge regionale 21 novembre 1964, n. 3) (Spesa obbligatoria) » . . .	» 2.000.000
Cap. 425 « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti, per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso l'Assessorato dei lavori pubblici (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) »	» 2.500.000
Cap. 432 « Spese per l'acquisto di mobili, macchine da scrivere ed altre macchine, apparecchiature ed impianti occorrenti per l'attrezzatura degli uffici »	» 25.000.000
Cap. 433 « Spese per l'acquisto, l'esercizio, l'assicurazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto »	» 5.000.000
Cap. 434 « Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre varie di ufficio e di economato »	» 3.500.000
Totale . . .	L. 90.000.000

Alla presunta maggiore spesa annua di L. 400 milioni per gli esercizi futuri, si provvederà con l'incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull'entrata assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 49, punto 5, dello Statuto regionale.

Art. 69.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 ottobre 1967

BERZANTI

TABELLA ANALITICA

Carriere e	coefficienti	Uffici perif. lavori pubbl.	Agricoltura	Segreteria del comitato lavor pubbl.	Segreteria del comitato agricoltura	Segreteria del comitato urbanistica	Totale
Direttiva	900	—	—	—	—	—	—
	670/500	4	—	—	—	—	4
	402/325	4	4	1	1	1	11
	271/229	4	—	—	—	—	4
Concetto	500/402	5	—	—	—	—	5
	325/271	18	4	—	—	1	23
	229/202	6	11	—	1	1	19
Esecutiva	325/271	8	—	—	—	—	8
	229/202	22	3	1	—	1	27
	180/157	12	5	2	1	1	21
Ausiliaria	180/173	—	—	—	—	—	—
	159/142	—	—	—	—	—	—
Salariati	193	—	—	—	—	—	—
	167/157	7	3	—	—	—	10
	151	—	—	—	—	—	—
Totale . . .		90	30	4	3	5	132

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.